

**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I E II GRADO DI BOBBIO**
P.zza S. Colombano, 5 – 29022 BOBBIO (PC)
Tel. 0523/962816 Fax. 0523/936327 e-mail: pcic819004@istruzione.it
Cod. Fisc. 80012310332


**IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
PARTE NORMATIVA
TRIENNIO 2021/22 – 2022/23 – 2023/24**

Prot. N II.10 - 0000107

Il giorno 25/01/22 nei locali della Scuola Secondaria di I° grado “V. Da Feltre” di Bobbio, sede dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio, viene sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto Comprensivo di Bobbio.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente **LUIGI GARIONI**



PARTE SINDACALE

RSU

Bruno Antonietta



Malchiodi Cristina



SINDACATI FLC/CGIL



SCUOLA CISL/SCUOLA



TERRITORIALI UIL/SCUOLA



SNALS/CONFSAL



GILDA/UNAMS



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

- DISPOSIZIONI GENERALI
- RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
- NORME TRANSITORIE E FINALI

PREMESSO

- che con decreto del Direttore Generale USR dell'Emilia Romagna, prot. n. 1549 del 23.12.2019 rubricato "Programmazione territoriale offerta di istruzione e organizzazione rete scolastica a.s. 2020-2021 (Delibera indirizzi regionali A.L. n. 210/2019)", l'Istituto in parola veniva trasformato da Istituto Comprensivo a Omnicomprensivo, comprendente le istituzioni scolastiche dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado;
- che il sistema delle relazioni sindacali persegue l'obiettivo di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale;
- che nel rispetto delle competenze del D.S. e degli OO. CC. è necessario definire le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali, in coerenza con la prospettiva di decentramento e di autonomia;
- che il contratto integrativo è necessario per garantire una gestione della scuola basato sull'osservanza dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità;

VISTO il vigente art. 8, c. 1, del CCNL 2018, il quale recita quanto segue "*1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale*", la presente ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto riguarda esclusivamente la parte economica per il corrente a.s. 2020/2021, restando perciò in vigore il contenuto normativo siglato in data 19.03.2019 per il triennio 2018/2021 di seguito riportato:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione – decorrenza – durata

La presente ipotesi di contratto è sottoscritta nel rispetto della normativa vigente.

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali, successivi atti normativi e/o contrattuali giuridicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo la normativa di riferimento primaria, in materia, è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 2

Obiettivi, strumenti
(come da art. 4 CCNL 2016/2018)

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
- b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- a) informazione;
- b) confronto;
- c) organismi paritetici di partecipazione.

5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

Art. 3 Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha la facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa

Il confronto (previsto dall'art. 6 del nuovo CCNL di comparto) viene definito un "dialogo approfondito" sulle materie oggetto di informazione. Il fine esplicito del confronto, è quello di consentire al sindacato di offrire un contributo nella organizzazione del lavoro e di partecipare *"costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare"*.

Il confronto, ispirato ai principi di "correttezza e buona fede tra le parti", prevede l'inoltro agli organismi sindacali, da parte dell'amministrazione, degli elementi conoscitivi relativi alle misure da adottare. Le RSU e le OO.SS., a seguito della trasmissione, possono richiedere, anche singolarmente, l'attivazione del confronto entro 5 giorni dall'informazione. Anche l'amministrazione può richiedere, contestualmente all'invio dell'informazione, l'attivazione del confronto. Per dare trasparenza alle rispettive posizioni, il CCNL prevede che il confronto deve concludersi entro 15 giorni e che al termine dello stesso venga redatta una *"sintesi dei lavori e delle posizioni emerse"*. Si tratta di un atto pubblico che serve anche a ribadire l'assunzione di responsabilità laddove una decisione importante non trovi l'accordo fra le parti.

Sono oggetto di confronto, a livello di singola istituzione scolastica:

- l'articolazione dell'orario del personale docente (CCNL 2016/18 art.22 comma 8 b1) e l'orario del personale ATA; aspetto da non confondere con l'individuazione delle fasce di flessibilità, che invece è materia di contrattazione;

- i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS;
- l'assegnazione del personale ai punti di erogazione del Comune sede dell'istituzione scolastica, ad eccezione di quella su comuni diversi perché demandata a contrattazione a livello di singola scuola per esplicita delega del contratto nazionale integrativo sulla mobilità;
- i criteri per fruire dei permessi per l'aggiornamento, la prevenzione di misure di stress da lavoro correlato e fenomeni di *burn out*.

Al presente contratto si allega l'informativa prevista dall'art. 22 del vigente contratto

N.B.: gli organici del personale (docente, educativo ed ATA) sono stabiliti per legge e sono oggetto di confronto a livello nazionale e regionale mentre diventano oggetto di informazione a livello di scuola.

Come detto sopra, il confronto è una modalità di relazione che deve “consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare ... Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse” (art.6 comma 2 CCNL 2016/18).

Art. 4
Attività sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato sul sito istituzionale dell'Istituto nell'apposita sezione; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

Art. 5
Diritto alla disconnectione

Ai fini dell'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro, in considerazione dell'orario di funzionamento dell'ufficio di segreteria, compreso tra le ore 7.30 e le 18.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 14.00 del sabato, si assumono le predette fasce orarie per la definizione dei tempi di applicazione del diritto alla disconnectione. Il personale potrà pertanto prendere visione delle comunicazioni eventualmente inviate dall'amministrazione nelle fasce orarie tutelate dal diritto alla disconnectione (lun/ven 18.00-07.30; sab 14.00-24.00, dom 00.00-24.00, lun 00.00-07.30); nei giorni feriali, entro il giorno successivo; per le comunicazioni eventualmente inviate oltre le ore 14.00 del sabato, entro la giornata del lunedì successivo.

Art. 6
Assemblea in orario di lavoro

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data di inizio e di fine.

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23. del vigente CCNL di comparto:

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b) Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c) Dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del dicembre 2017.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli Istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art 7 (contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di Istituzione Scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, dello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
 - a) Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
 - b) Qualora non si dia luogo all'interruzione totale delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
 - c) Si precisa che, per garantire il diritto di partecipazioni al personale ATA, in caso di assemblea al di fuori dell'orario di servizio, previa certificazione dell'avvenuta partecipazione, rilasciata dalle OO.SS. che indicano l'assemblea si prevede il recupero delle ore nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1,3 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

*Art. 7
Proclamazione di sciopero*

1. In seguito all'Intesa Aran – Sindacati del 2 agosto 2001, in applicazione delle leggi 146/1990 e 83/2000, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale docente e A.T.A., i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze:
 - a) le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
 - b) le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami di stato;
 - c) il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
2. In relazione ai punti a) e b) si concorda che il contingente di personale ATA sia costituito da un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici. Per quel che riguarda il punto c) si concorda che il contingente sia costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da un assistente amministrativo competente e da un collaboratore scolastico.

Secondo quanto previsto dalle modalità attuative dell'Intesa citata al comma 1, il Dirigente, in occasione dello sciopero, individua - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti così come precedentemente definiti, tenuti alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati un giorno prima dell'effettuazione dello sciopero. Nel caso di dichiarata indisponibilità da parte di tutto il personale si procederà a rotazione secondo l'ordine alfabetico. Il personale contingentato, se lo richiede, va computato fra quello che ha aderito allo sciopero, ma escluso dalla trattenuta stipendiale.

3. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello stesso. Il lavoratore non è obbligato ad esprimere la propria posizione.
4. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili (numero di firme apposte sulla comunicazione, storicità della partecipazione, rappresentatività e numero delle organizzazioni sindacali che hanno indetto, ecc.), il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione o la sospensione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.
5. A norma dell'art. 4 dell'allegato di attuazione della legge 146/1990, entro 48 ore dall'effettuazione di ogni sciopero della Scuola il dirigente scolastico pubblica all'albo della scuola i dati relativi all'adesione da parte del personale dell'istituto.

*Art. 8
Permessi sindacali*

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per il corrente anno scolastico i permessi sindacali retribuiti ammontano ad ore 29 e 41 minuti
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
- 4.

*Art. 9
Diritto di accesso agli atti*

1. Sarà consegnata alle RSU copia di tutti gli atti previsti dalla contrattazione per le materie previste e tutt'ora vigenti. Il rilascio di copia di ulteriori atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, nelle modalità e con la tempistica prevista dalla normativa vigente sul diritto di accesso agli atti.

Art. 10
Procedura di raffreddamento – conciliazione
Interpretazione autentica

In caso di controversie sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente C.Ivo, le parti si incontrano entro 15 gg. dalla richiesta che deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Art. 11
Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12
Criteri di utilizzo delle risorse di personale ed economiche

Considerate le risorse disponibili in organico saranno attivate:

- n° 5 funzioni strumentali al PTOF per il personale docente
- n° 2 incarichi di collaborazione con il D.S.
- n° 12 incarichi specifici per collaboratori scolastici

- le risorse del Fondo d'Istituto quantificato rispetto ad un organico di diritto di n° 62 docenti (36 scuola infanzia/scuola primaria - 18 scuola sec. I° - 8 scuola sec. II°) e n° 24 ATA + 1 DSGA;

le risorse che possono arrivare da contributi regionali/statali per l'attuazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale:

In considerazione dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'istituto scolastico per l'erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico per l'a.s. 2020/21 ai sensi della L. 160/2019, comma 249, che è complessivamente di euro **9.607,87** si conviene che l'ammontare assegnato sarà ripartito sul totale del personale scolastico in servizio nell'Istituto (86) in misura percentuale 70% per il personale docente e 30% per il personale non docente.

Art. 13
Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso previsto e soggetto a valutazione finale.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti.

ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

Il Responsabile del S.P.P. è stato individuato mediante avviso pubblico e a seguito di valutazione dei titoli da apposita commissione

Art. 15

Servizio Prevenzione Protezione

Nell'istituzione scolastica il D.S. in quanto datore di lavoro ha istituito il Servizio di prevenzione protezione con le seguenti caratteristiche:

- presenza di un referente per ogni plesso

Il servizio viene ridefinito annualmente entro il mese di settembre.

Organigramma e funzionigramma dei membri del SPP sono diffusi tramite circolare interna.

I membri del SPP avranno accesso alla documentazione relativa alla Sicurezza.

Il D.S., o l'RSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione del Servizio P.P. alla quale partecipano: il D.S., l'RSPP, gli ASPP, l'RLS e il medico competente ove previsto;

Nel corso della riunione, il DS o l'RSPP sottopone all'esame:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale
- i programmi di formazione/informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

Della riunione, che ha carattere sostanzialmente consultivo, viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti del SPP.

Art. 16

Formazione/Informazione

Atteso che la formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore, si conviene che il personale frequenti le seguenti iniziative:

- corso di AUTOFORMAZIONE su supporto multimediale del MIUR messo a disposizione dei lavoratori per il tramite dei collaboratori e/o fiduciari di plesso;
- corso specifico per addetti alle squadre di emergenza PRIMO SOCCORSO in collaborazione con la Croce Rossa;
- corso per addetti antincendio in collaborazione con i VV. FF.
- incontri periodici di richiamo sui temi della Sicurezza/Prevenzione, curati del RSPP.

Attualmente l'informazione viene attivata attraverso:

- lettura ragionata della C.I./permanente con oggetto: "Determinazioni organizzative e della sicurezza sui luoghi di lavoro";
- distribuzione al personale neo assunto del Manuale di prima accoglienza sulla sicurezza e la prevenzione;
- formazione per l'applicazione del protocollo Covid.

Art. 17

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte

sindacale ha la facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza indicato dalla RSU è la collaboratrice scolastica sig.ra Lucia Quattrini che frequenterà le 32 ore di formazione obbligatoria.

*Art. 18
Prove di evacuazione*

Sono previste almeno 4 prove di evacuazione, nell'arco dell'anno scolastico, per ogni edificio dell'Istituto comprensivo.

Le prove di evacuazione simuleranno emergenza in caso di incendio e di evento sismico.

Apposita scheda, informativa sulla avvenuta effettuazione della prova per il tramite dei referenti di plesso, verrà acquisita agli atti della scuola e vistata dal D.S.

*Art 19
Sorveglianza sanitaria*

La sorveglianza sanitaria, affidata al medico competente, viene attuata attraverso visite periodiche, ovvero su richiesta del lavoratore o del Dirigente Scolastico.

Il medico competente partecipa insieme al D.S. e al R.S.P.P. all'incontro annuale di programmazione del D.V.R. e di verifica.

*Art 20
Rapporti con gli Enti Locali*

Sono richiesti agli Enti Locali interventi di riduzione dei rischi che riguardano la struttura e la manutenzione dei locali scolastici.

Copia del D.V.R. è stata consegnata ai Comuni di competenza.

*Art. 21
Aspetti economici*

Per l'anno scolastico 2020/21 è previsto il seguente piano di pagamento delle attività inerenti la sicurezza: pagamento del ASPP (Addetto al servizio Prevenzione e Protezione), quantificato in n° ore 70 da effettuarsi con specifico riferimento a quanto dettagliatamente indicato nella lettera individuale di incarico del D.S.

*Art. 22
Controversie*

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza è svolta dall'organismo paritetico territoriale (USP / regionale).

CRITERI GENERALI DI UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PTOF

*Art. 23
Finalità del Fondo dell'Istituzione Scolastica*

Premesso che il Fondo di Istituto è finalizzato:

- a retribuire le prestazioni atte a sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dal PTOF e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessa del lavoro, nonché delle attività e del servizio;
- alla qualificazione ed all'ampliamento dell'offerta formativa anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio;

la retribuzione delle attività aggiuntive svolte da tutto il personale docente e ATA può avere luogo alle seguenti condizioni:

- devono essere inserite nel piano delle attività deliberate dal Collegio docenti; in coerenza con il PTOF; esaminate dall'assemblea del personale ATA; fatte oggetto del programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto;
- devono essere svolte oltre l'orario obbligatorio di servizio e/o mediante intensificazione della prestazione lavorativa;
- devono essere assegnate individualmente dal DS con lettera d'incarico.

Le attività ed i progetti saranno divisi nelle seguenti aree:

- Area delle attività didattiche funzionali al PTOF (tutti i progetti)
- Area delle attività funzionali all'organizzazione (staff, collaboratori, commissioni, tutor...)
- Area della flessibilità organizzativa e didattica (progettazione o organizzazione gite, collaborazione e gestione attività con il territorio, progetti/laboratori di recupero, sostegno, potenziamento...)
- Area miglioramento servizi (area amministrativa)

Si stabilisce che a fronte di assenze anche non continuative pari o superiori a 25 gg. lavorativi (part-time 12 giorni), o 16 gg. continuativi i compensi, siano essi forfettari e non, vengano rideterminati, rapportandoli a 10 mesi di servizio e all'effettivo e documentato svolgimento dell'incarico assegnato dal D.S. (comunque non meno del 50% delle ore e/o del compenso previsto).

Art. 24
Flessibilità organizzativa e didattica

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

- a) In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c 6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale
- personale con certificazione di handicap grave (art 3 c. 3 L. 104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;
 - genitori di figli di età inferiore ad anni 6;
 - personale che ha necessità dettate da esigenze di trasporto;
- b) Per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà:
- far slittare il turno lavorativo dell'A.A., C.S., nell'arco della giornata assicurando la copertura dell'attività scolastica di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Dsga ed aver ottenuto la relativa autorizzazione;
 - completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h);

Art. 25
Attività incentivabili PERSONALE A.T.A.

a) Collaboratori Scolastici

Attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni diversamente abili in processi formativi; attività di ausilio ai bambini delle Scuole dell'Infanzia, attività di primo soccorso e di prima assistenza; attività di misurazione della temperatura corporea e di sanificazione dei locali.

Prestazioni aggiuntive necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per esigenze straordinarie (apertura scuola per pre-post scuola, riunioni in orario serale, collaborazione per la realizzazione di progetti inseriti ne POF, collaborazione con gli uffici per lo svolgimento di attività straordinarie...)

Prestazioni conseguenti alle assenze dei colleghi ove non prevista la sostituzione del titolare, (consistenti in ore di straordinario, oltre l'obbligo, ovvero nell'intensificazione lavorativa all'interno dell'orario obbligatorio: cfr. Piano Servizi ATA).

La sostituzione del personale ATA che in base alla normativa vigente non potrà essere sostituito con personale supplente avverrà utilizzando:

- personale supplente temporaneo già in servizio,
 - personale in compresenza, a turno, (personale il servizio presso Scuola Primaria e Secondaria di Bobbio)
- Tale organizzazione potrà comportare prestazione di orario spezzato.

Il personale impegnato nelle sostituzioni ha diritto ad un'indennità per spostamento di plesso.

In caso di assenza di uno o più collaboratori nel plesso, per motivi vari (malattia, permessi, assenze intera giornata), ai colleghi sarà riconosciuta un'intensificazione pari ad h. 1,30 (mezz'ora a chi fa il turno del mattino ed un'ora a chi fa il pomeriggio da solo) di straordinario o monte ore da recuperare nel proprio comune, di n. 2 ore in caso di spostamento in comune diverso.

b) Assistenti Amministrativi

Prestazioni richieste al Personale Amministrativo e derivanti dall'applicazione delle innovazioni normative che hanno una ricaduta sull'intensificazione del lavoro:

- l'esecuzione di progetti;
- l'assistenza fornita agli utenti in occasione delle iscrizioni on line degli alunni;
- il supporto al Piano Nazionale Scuola Digitale;
- altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
- eventuali altri adempimenti legati alle sopraggiunte normative.

c) D.S.G.A.

Ai sensi dell'art. 3 tabella 9 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008 al D.S.G.A. spetta l'indennità di direzione calcolata sulla base della citata sequenza.

Intensificazione della prestazione lavorativa del DSGA:

In considerazione dell'orientamento applicativo pubblicato il 18/01/2015, ma riportante la data del 20/06/2014, ove Aran precisa che "Ai sensi dell'art. 89 del CCNL 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j (quota variabile della indennità di amministrazione) esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto", ed in considerazione delle tipologie di attività specifiche dell'Istituto Omnicomprensivo, le parti concordano quanto segue: in tutti i progetti specificamente finanziati da EE.LL, UE ed altri Enti ed istituzioni pubbliche, eccedenti l'attività istituzionale ed ordinaria dell'Istituto, al DSGA saranno corrisposti compensi pari indicativamente al 50% del totale assegnato al personale ATA nell'ambito delle spese amministrative di progetto ed ove possibile (in presenza di risorse finanziarie sufficienti e nel rispetto di eventuali percentuali di spesa prefissate per le varie tipologie di spesa previste dai progetti di cui sopra, e comunque nel rispetto di una ripartizione di budget concordata con la Direzione Scolastica nell'ambito di eventuali spese generali da non rendicontare) pari al 4% del finanziamento progettuale complessivo.

Si stabilisce che a fronte di assenze anche non continuative pari o superiori a 25 gg. lavorativi, o 16 gg. continuativi i compensi siano essi forfettari e non, vengono rideterminati rapportandoli a 10 mesi di servizio

e all'effettivo e documentato svolgimento dell'incarico assegnato dal D.S. (non meno del 50% delle ore e/o del compenso previsto).

Art. 26

Riduzione orario settimanale di lavoro a 35 ore e intensificazione

Al personale collaboratore scolastico e al personale amministrativo in servizio presso L'istituto Omnicomprensivo di Bobbio: sedi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria, in considerazione dell'orario complessivo di apertura della sedi eccedenti le 10 ore giornaliere e della flessibilità adottata sui turni orari per garantire efficienza e funzionalità del servizio, viene riconosciuta la riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore. Per il personale coinvolto dal suddetto provvedimento il recupero della 36 ora di lavoro settimanale svolta avverrà nell'ambito delle chiusure programmate dei plessi nel periodo di sospensione delle attività e di chiusura.

Il personale ha diritto ad 1h 30 min (30 min mattina, 1 h pomeriggio) di intensificazione nel caso in cui non viene disposta la sostituzione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Interpretazione autentica

1. In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 28

Informazione e verifica del Contratto di Istituto

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta su richiesta specifica del documento in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti, come ribadito anche dalla recente giustizia amministrativa (sentenza del Consiglio di Stato n. 04417/2018 REG.PROV.COLL. - N. 08649/2017 REG. RIC. Del 20/07/2018)
4. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d'Istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

Art. 29

Parere dei revisori dei conti

Ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2018 l'ipotesi di contratto sarà inviata ai revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi e, trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto integrativo di Istituto produrrà effetti in via definitiva.

*Art. 30
Clausola di salvaguardia finanziaria*

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Letto, firmato e sottoscritto il

Delegazione di Parte Pubblica

Delegazioni Parte Sindacale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi GARIONI

La R.S.U.

Bruno Antonietta



Malchiodi Cristina

